

Criteri per l'approvazione dei prestiti e dei versamenti a titolo del meccanismo di sostegno

Si riportano di seguito i criteri per l'approvazione dei prestiti e dei versamenti a titolo del meccanismo di sostegno, determinati visti:

(A) il mandato per il sostegno comune al Fondo di risoluzione unico (SRF), approvato in occasione del Vertice euro del 14 dicembre 2018;

(B) il considerando 15 ter del presente trattato, che ricorda che il mandato per il sostegno comune al Fondo di risoluzione unico, approvato in occasione del Vertice euro del 14 dicembre 2018, ha introdotto criteri per i versamenti a titolo del meccanismo di sostegno compresi - tra l'altro - i principi del ricorso al meccanismo di sostegno quale strumento di ultima istanza e della neutralità fiscale a medio termine, della piena conformità al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ("regolamento MRU") e alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, nonché il principio della permanenza del quadro giuridico;

(C) l'articolo 12, paragrafo 2, del presente trattato, che precisa che i prestiti a titolo del meccanismo di sostegno sono concessi unicamente quale misura di ultima istanza e nella misura in cui siano neutri sotto il profilo fiscale nel medio termine;

(D) l'articolo 18 bis, paragrafo 8, del presente trattato, che specifica che il meccanismo di sostegno e il suo utilizzo sono subordinati al rispetto della condizione della permanenza del quadro giuridico che disciplina la risoluzione bancaria, e che le ulteriori disposizioni sulla procedura concernente la verifica del rispetto di tale condizione e le conseguenze del meccanismo di sostegno e del suo utilizzo sono fissate dal consiglio dei governatori conformemente all'articolo 18 bis, paragrafo 1;

(E) l'articolo 18, paragrafo 5, del presente trattato, a norma del quale le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate di comune accordo, conformemente alle disposizioni del presente allegato che disciplinano i prestiti e i relativi versamenti a titolo del meccanismo di sostegno;

e considerando che la procedura per la concessione e l'attuazione del meccanismo di sostegno è conforme all'articolo 18 bis del presente trattato e che il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione del meccanismo di sostegno conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del presente trattato,

Criteri per l'approvazione dei prestiti e dei versamenti a titolo del meccanismo di sostegno:

1. Il ricorso al meccanismo di sostegno costituisce una misura di ultima istanza. Pertanto, esso è utilizzato laddove:

- a) si siano esauriti i mezzi finanziari disponibili del Fondo di risoluzione unico da utilizzare in ottemperanza all'articolo 76 del regolamento relativo al meccanismo di risoluzione unico che

non siano stati già impegnati in misure di risoluzione. Tale condizione include la circostanza in cui vi siano mezzi finanziari disponibili ma risultino insufficienti per la risoluzione del caso in specie;

- b) i contributi ex post non siano sufficienti o non siano immediatamente disponibili; e
- c) il comitato di risoluzione unico non sia in grado di contrarre prestiti secondo i termini e alle condizioni dallo stesso ritenute accettabili conformemente agli articoli 73 e 74 del regolamento relativo al meccanismo di risoluzione unico;

2. È rispettato il principio della neutralità fiscale a medio termine. La capacità di rimborso del comitato di risoluzione unico è sufficiente al completo rimborso dei prestiti concessi a titolo del meccanismo di sostegno nel medio termine;

3. I fondi richiesti rientrano nella disponibilità del meccanismo europeo di stabilità. In caso di esborsi in contanti, il meccanismo europeo di stabilità ha ottenuto detti fondi a condizioni dallo stesso ritenute accettabili. In caso di esborsi diversi dai contanti, si provvede all'emissione di titoli aventi valore legale e alla loro collocazione presso il pertinente depositario centrale;

4. Tutte le Parti dell'accordo intergovernativo del 21 maggio 2014 sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, sui territori in cui ha luogo la relativa azione di risoluzione, hanno rispettato l'obbligo di trasferire al Fondo di risoluzione unico i contributi ricevuti dalle istituzioni autorizzate sul loro territorio;

5. Non è in corso un'inadempienza su prestiti del comitato di risoluzione unico nei confronti del meccanismo europeo di stabilità o di qualunque altro creditore, oppure il comitato di risoluzione unico ha presentato un piano di recupero relativo a eventuali inadempienze in corso che il consiglio di amministrazione reputa soddisfacente;

6. Il consiglio dei governatori, alla luce dell'articolo 18 bis, paragrafo 1, ritiene rispettata la condizione della permanenza del quadro giuridico sulla risoluzione bancaria di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 9, del trattato; e

7. Il programma di risoluzione dedicato è pienamente in linea con la legislazione dell'Unione europea ed è entrato in vigore in conformità alla stessa.